

COMUNE DI MATERA
SETTORE MANUTENZIONE URBANA
SERVIZIO SPECIALE COMUNE – SUB AMBITO 1

FAQ_rev0_06.12.2017

Quesito n. 1

Per quanto riguarda i n.18 veicoli allestiti con vasca costipatore da mc. 5, a pag. 36 di 40 del capitolato speciale d'appalto, nelle caratteristiche tecniche dell'attrezzatura, chiedete n. 2 sportelli laterali a destra e a sinistra. Si ritiene tale richiesta non pertinente perché i 2 sportelli andrebbero ad interferire con il sistema di costipazione con carrello richiesto.

Si fa inoltre presente che il prezzo posto a base d'asta per il costipatore pala + carrello richiesto, non è congruo. Sarebbe congruo ad una attrezzatura dotata di sola vasca, senza il dispositivo di costipazione.

Risposta quesito n. 1

La posizione degli sportelli (che dovrebbero avere una luce netta sufficiente a introdurre dei sacchetti) può essere studiata in modo che non si crei alcuna interferenza con il sistema di costipazione richiesto.

Tenuto conto della consistenza della fornitura (18 veicoli) e degli attuali prezzi di mercato per gli autotelai rispondenti alle specifiche richieste (massa totale a terra di 35 tonnellate), l'analisi dei costi porta a confermare la fattibilità dell'allestimento descritto in capitolato, includendo un ragionevole margine di profitto per l'impresa appaltatrice.

Quesito n. 2

In riferimento alla Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di varie tipologie di automezzi per l'esecuzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nei comuni di Matera (capofila), Bernalda, Ferrandina, Irsina, Tricarico, suddivisa in 2 lotti, e specificamente al lotto n. 2, si chiede se gli automezzi 35 q.li sono allestiti con delle vasche o dei costipatori.

Risposta quesito n. 2

In riferimento alla richiesta di chiarimenti sugli automezzi 35 q.li – lotto n. 2 della “Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di varie tipologie di automezzi per l'esecuzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nei comuni di Matera (capofila), Bernalda, Ferrandina, Irsina, Tricarico” si precisa che trattasi di vasca dotata di sistema di costipazione dei rifiuti, così come specificato nella descrizione tecnica della fornitura.

Quesito n. 3

Si chiede, in caso di RTI, in riferimento a quanto previsto all'articolo 7.3 d) del Disciplinare di Gara, circa i requisiti di capacità tecnica funzionale, relativamente all'esecuzione di un contratto unico nell'ultimo triennio di fornitura analoga relativamente al lotto di partecipazione, pari ad Euro 2.100.000,00 oltre IVA per il LOTTO 1 ed Euro 700.000,00 oltre IVA per il LOTTO 2, essendo "requisito di punta", se tale requisito, debba essere posseduto dalla Mandataria o in percentuale dalle ditte partecipanti in RTI, non essendo stato esplicitato all'Art. 7.4 del Disciplinare di Gara, relativo ai raggruppamenti temporanei di impresa.

Risposta quesito n. 3

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito di cui al punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto:

- in caso di un'unica fornitura "di punta", per intero dalla mandataria o da una delle mandanti;
- in caso di pluralità di forniture: dalla mandataria e da una o più delle mandanti, atteso che la singola fornitura non è frazionabile.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale la fornitura di punta richiesta nella prestazione principale dovrà essere dimostrata esclusivamente dalla mandataria; la fornitura di punta eventualmente richiesta anche per prestazioni secondarie potrà essere dimostrata in toto dalla mandataria oppure dalle mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali essa è richiesta.

Quesito n. 4

Si chiede:

- in via principale di integrare/rettificare il disciplinare di gara e/o il capitolato di gara inserendo una clausola di equivalenza che consenta ai concorrenti di presentare prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti a quelle richieste;
- in via meramente subordinata di precisare tramite chiarimento che è consentito in ogni caso presentare, in applicazione dell'art. 68 del D.lgs. 50 del 2016, prodotti con caratteristiche equivalenti a quelle richieste.

Si segnala per completezza che la richiesta si riferisce:

- ai n. 11 veicoli compattatori a carico posteriore con propulsore diesel da 25 mc allestiti su telaio 3 assi, in particolare alla caratteristica "cilindrata di 8.700 cc minimo (art. 35, pag. 25, B) punto 2)"
- ai n. 5 veicoli compattatori a carico posteriore da 18 mc con propulsore diesel allestiti su autotelaio 3 assi, in particolare alla caratteristica "Portata utile legale minima collaudo D.G.MC.T.C. kg 7.000 minimo (art. 35, pag. 20, A) punto 2)"

Si chiede di inserire specifiche tecniche coerenti con l'oggetto dell'appalto e con il principio di proporzionalità (richiamato dal legislatore), sempre al fine di garantire la par condicio dei concorrenti, non creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza, ed al principio di massima partecipazione alle gare d'appalto.

Risposta quesito n. 4

1) la cilindrata minima richiesta garantisce che la potenza necessaria venga erogata a regimi di giri non troppo elevati, con conseguente limitazione delle sollecitazioni prodotte dal processo di generazione delle condizioni dinamiche di esercizio del motore. Da quanto emerge analizzando le caratteristiche tecniche della gamma di motori della marca segnalata dal richiedente, sono disponibili versioni di autocarri dotate di propulsori diesel Euro VI che rispondono perfettamente alle specifiche di capitolato. Non vi è ragione, quindi, per modificare le specifiche di capitolato. In generale, la potenza meccanica minima richiesta dal capitolato di 240 kW è fornita come prestazione a regimi non gravosi da motori diesel a 6 cilindri con cilindrata compresa tra i 9.000 e gli 11.000 cc.

2) la richiesta di ridurre la portata utile dei compattatori da 18 mc non è accoglibile in quanto gli accorgimenti di progettazione tecnica (geometrie, scelta dei componenti, scelta dei materiali) possono garantire il requisito di capitolato. D'altra parte, il calcolo della massa corrispondente al volume totale non solo è errato in quanto considera la volumetria della tramoggia come volumetria compattabile, ma anche perché il rapporto di compattazione richiesto di 5:1 è una caratteristica il cui valore va inteso in senso relativo tenendo conto che la raccolta non concerne unicamente i rifiuti con peso specifico di 80-100 kg/mc, ma anche rifiuti a peso specifico inferiore (dai 25 ai 100 kg/mc).

Quesito n. 5

A titolo di maggior chiarezza si richiedono maggiori dettagli in riferimenti ai requisiti posti sulla scheda tecnica/capitolato di gara e di seguito elencati:

Cambio automatico allison o similare

- E' ammessa l'offerta di cambio robotizzato privo del comando pedale-frizione?

Controllo uscita paratia sul lato destro

- E' ammesso il montaggio del dispositivo di controllo sul lato sinistro (lato guida) come previsto in tutti i veicoli di raccolta rifiuti di corrente produzione?

Risposta quesito n. 5

- Non sono ammissibili cambi che dal punto di vista funzionale e dei principi costruttivi non siano di tipo equivalente al cambio completamente automatico Allison, che si caratterizza per l'impiego di un sistema idrodinamico a convertitore di coppia per la trasmissione della potenza dal motore alle ruote;

- E' ammissibile il posizionamento del comando di azionamento della paratia di espulsione sul lato conducente dell'attrezzatura di compattazione e trasporto dei rifiuti.

Quesito n. 6

Si richiede l'intestatario da inserire nella cauzione provvisoria.

Risposta quesito n. 6

L'intestatario da inserire nella cauzione provvisoria è il COMUNE di MATERA in quanto comune capofila del Sub Ambito 1 - Area Metropolitana Matera, costituito tra i comuni di Matera, Bernalda, Ferrandina, Irsina e Tricarico.

Quesito n. 7

In relazione alla gara in oggetto si richiede di chiarire se, rispetto alle misure dimensionali, sono ammesse delle tolleranze in quanto, almeno per quanto riguarda i compattatori a carico posteriore da 18 mc, sarebbe opportuna una tolleranza del 3% sulla lunghezza massima, al fine di garantire una maggiore pluralità di offerte di allestimenti e di autotelai.

Risposta quesito n. 7

Non essendo sostanzialmente apprezzabile, dal punto di vista della manovrabilità, una maggiore lunghezza del veicolo contenuta nel 3% della misura definita massima per i mezzi da 18 mc e del 2% della misura massima per i mezzi da 25 mc, è accettabile un incremento che non superi tali valori per i rispettivi casi.